

GUIDA

all'adesione

e

all'applicazione

del contributo

CO.N.I.P.

pallet in plastica

Edizione N° 1	Revisione N° 4		del 17/06/2019
Copia N° 1	Distribuzione:	Con Aggiornamento <input checked="" type="checkbox"/>	Senza Aggiornamento <input type="checkbox"/>
Responsabile dell'Emissione		Destinatario:	

Revisioni

Rev. N°	Data	Descrizione
1	29/07/2013	
2	01/12/2014	Aggiornamento Statuto, Regolamento e contributo al recupero
3	18/06/2016	Aggiornamento documenti di raccolta
4	17/06/2019	Nuovo Regolamento consortile

Elaborazione	Approvazione
Responsabile Qualità Fabiola Mosca	Direzione Generale Cosimo Damiano De Benedittis

SOMMARIO

parte prima	terminologia
parte seconda	partecipazione al Consorzio
parte terza	statuto
parte quarta	regolamento
parte quinta	modulistica adesione
parte sesta	contributo CO.N.I.P.
	produttori
	raccoglitori
	riciclatori
	utilizzatori
parte settima	modulistica rilevamento dati e guida alla compilazione
parte ottava	importazione - esportazione
parte nona	modulistica
parte decima	controlli e sanzioni

TERMINOLOGIA

TERMINOLOGIA

consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del Dlgs 152/06;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

prima cessione: prima vendita dell'imballaggio

produttori o trasformatori di materie polimeriche: operatori economici che provvedono alla trasformazione di materie polimeriche quali i fabbricanti di imballaggi secondari e terziari e relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi secondari e terziari vuoti e relativi semilavorati;

raccoglitori/recuperatori: operatori economici che provvedono alla raccolta di imballaggi e rifiuti di imballaggi primari e secondari in materiale plastico su superfici private e non, ed eventualmente alla loro bonifica.

recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del Dlgs 152/06;

riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

riciclatori: operatori economici che provvedono al ritrattamento, in un processo produttivo, dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in materiale plastico per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia, ovvero che utilizzano rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico per generare materie prime secondarie o prodotti attraverso i trattamenti consentiti dalla Legge;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del Dlgs 152 /06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/06 esclusi i residui della produzione;

riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e' stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del Dlgs 152/06;

utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

utilizzatori: operatori economici che provvedono al riempimento di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico, quali commercianti, distributori ed importatori di imballaggi primari in materiale plastico;

PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

Possono partecipare al Consorzio le seguenti categorie, in base all'attività prevalente determinata secondo il criterio del fatturato

PRODUTTORI (da intendersi come operatori economici che provvedono alla trasformazione di materie polimeriche quali i fabbricanti di imballaggi secondari e terziari e relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi secondari e terziari vuoti e relativi semilavorati, nonché i fornitori di materiali per la fabbricazione di imballaggi, nonché i commercianti di imballaggi vuoti)

UTILIZZATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al riempimento di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico, quali commercianti e distributori di imballaggi pieni; nonché importatori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico)

RICICLATORI/RECUPERATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al ritrattamento, in un processo produttivo, dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in materiale plastico per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia, ovvero che utilizzano rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico per generare materie prime secondarie o prodotti attraverso i trattamenti consentiti dalla Legge);


RACCOGLITORI (da intendersi come operatori economici che provvedono alla raccolta e al trasporto di imballaggi e rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico).

Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dalla plastica secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile.

Enti Pubblici ed Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa.

Per gli enti pubblici ed associazione di categoria non è prevista nessuna quota associativa.

STATUTO



STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede – Durata

Articolo 1

(Denominazione - Sede)

1) E' costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e, poi, dell'art. 221 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, oltre che degli artt. 2602 e ss. cod.civ., un Consorzio con attività esterna, senza scopo di lucro, denominato "CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica".

2) Il Consorzio ha sede in Gubbio (PG), Corso Garibaldi n. 70. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi amministrative, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata in anni 50 (cinquanta); e può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano motivi di continuazione; in tal caso la durata si intenderà prorogata sino all'esaurimento dei rapporti in essere.

Titolo II

Articolo 3

(Scopo – Oggetto)

1 - Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha come scopo la corretta ed efficace gestione ambientale, su tutto il territorio nazionale, degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, rigidi e non, secondari e terziari, in materiale poliolefinico, stampato a iniezione ed estrusione, compresi quelli generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati, e dunque quello di adempiere in forma autonoma e collettiva, ai sensi dell'art.221 comma 3 lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., gli obblighi di riciclaggio e di recupero e gli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi e/o delle Autorità competenti in materia, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico.

2 - A tal fine, il Consorzio:

> organizzerà autonomamente ed in forma collettiva, sull'intero territorio nazionale, sistemi di gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio secondari e terziari in plastica generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati;

>informerà gli utilizzatori degli imballaggi in plastica, ed in particolare i consumatori, sul loro ruolo e sui sistemi di raccolta e di recupero disponibili; sul significato del marchio apposto sugli imballaggi in materiale plastico e sui pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in plastica;

>promuoverà, in Italia ed all'Estero, l'utilizzo ed avvio al riciclo di imballaggi in plastica, diffondendo la conoscenza delle problematiche e dei vantaggi relativi all'utilizzo degli stessi, sia per quanto riguarda la clientela diretta, che per quanto riguarda gli utilizzatori finali, ricorrendo anche ai canali pubblicitari;

>curerà e/o promuoverà, in proprio e/o in forma associata con altri Enti Pubblici e/o privati, soluzioni tecnico-organizzative relative al riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica usati e alla raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati, ivi compreso il riutilizzo degli stessi e/o dei materiali in essi contenuti;

> assumerà e promuoverà ogni e più opportuna iniziativa ed azione, anche legale, nell'interesse ed a tutela del sistema e dei propri consorziati;

> nei termini fissati dalla legge, elaborerà e trasmetterà alle autorità competenti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI):

a) il Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, separato per ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione;

b) la Relazione sulla gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, separata per ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati comprensiva dell'indicazione nominativa degli iscritti che partecipano ai sistemi di gestione autorizzati, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica, evidenziando, se del caso, i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi e formulando proposte di adeguamento della normativa;

c) l'elenco dei propri consorziati.

3 – Inoltre, il Consorzio potrà:

- > ricevere deleghe dai consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione e partecipazione al CONAI, ai consorzi di filiera e/o a ogni altro organismo, ente e/o persona giuridica;
- > svolgere ogni altra funzione, attività ed incombenza prevista dalla normativa vigente e/o sopravvenuta in materia di gestione ambientali degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, ivi compresa la predisposizione e presentazione, per conto dei propri consorziati, di programmi, piani, dichiarazioni, comunicazioni ed atti in genere, previsti da detta normativa;
- > compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
- > assumere partecipazioni in altri Enti, Consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale;
- > promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere contratti e accordi di programma con soggetti pubblici e privati;
- > curare e/o promuovere, nell'interesse delle diverse categorie di consorziati, a scopo di ricerca e di massimizzazione dell'efficacia gestionale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in plastica, studi e ricerca in ordine allo sviluppo di nuovi prodotti, anche con la realizzazione di prototipi, all'evoluzione dei sistemi produttivi e alle fasi di commercializzazione e gestione degli imballaggi; potendo a tal fine richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca; partecipare a bandi di gara; promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo.

4 - Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consorzio dovrà seguire e perseguire criteri e obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, e dovrà astenersi dal compiere qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività economiche aventi ad oggetto la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in materiale plastico.

Titolo III

Requisiti - Ammissione - Quote di partecipazione - Obblighi - recesso ed esclusione - Accrescimento e intrasferibilità delle quote.

Articolo 4

(Requisiti, ammissione, categorie e numero dei consorziati)

1 - Possono partecipare al Consorzio tutti gli operatori economici tenuti per legge agli obblighi di riciclaggio,

recupero, ripresa, raccolta e ritiro degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica definiti al precedente art. 3, e responsabili della loro corretta ed efficace gestione ambientale.

Ai fini del presente statuto, le imprese consorziate sono distinte nelle seguenti categorie, in base all'attività prevalente determinata secondo il criterio del fatturato:

a) **PRODUTTORI** (da intendersi come operatori economici che provvedono alla trasformazione di materie polimeriche quali i fabbricanti di imballaggi secondari e terziari e relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi secondari e terziari vuoti e relativi semilavorati, nonché i fornitori di materiali per la fabbricazione di imballaggi, nonché i commercianti di imballaggi vuoti);

b) **UTILIZZATORI** (da intendersi come operatori economici che provvedono al riempimento di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico, quali commercianti e distributori di imballaggi pieni; nonché importatori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico);

c) **RICICLATORI/RECUPERATORI** (da intendersi come operatori economici che provvedono al ritrattamento, in un processo produttivo, dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in materiale plastico per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia, ovvero che utilizzano rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico per generare materie prime secondarie o prodotti attraverso i trattamenti consentiti dalla Legge);

d) **RACCOGLITORI** (da intendersi come operatori economici che provvedono alla raccolta e al trasporto di imballaggi e rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico).

Non è ammessa la partecipazione al Consorzio su più categorie.

2) Possono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito da plastica, secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile.

2 bis) Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, possono essere ammessi a partecipare al Consorzio Enti Pubblici e Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa.

3) Chi intende essere ammesso come consorziato deve fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, certificando ex art. 47 DPR 445/2000 di possedere i requisiti di cui al presente articolo, di essere titolare delle autorizzazioni necessarie per svolgere una corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di

imballaggi in plastica, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio e di impegnarsi al rispetto di tali disposizioni e delle buone pratiche di fabbricazione, commercializzazione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica. Il Consiglio di Amministrazione determinerà la documentazione da allegare alla domanda di ammissione.

4) L'ammissione al Consorzio costituisce, in ogni caso, atto di autonomia contrattuale, ragione per cui il Consiglio di Amministrazione, valutato l'interesse del Consorzio e dei Consorziati, potrà respingere le domande di ammissione con provvedimento motivato.

4 bis) La delibera di ammissione di nuovi Consorziati produrrà i propri effetti dal momento della sua annotazione, a cura degli amministratori, nel libro dei consorziati; tuttavia, i nuovi Consorziati avranno diritto di voto in Assemblea solo a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo a quello della loro ammissione.

5) Le imprese che esercitano le attività proprie diverse dalle categorie dei consorziati sono inquadrare nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento.

6) Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 5

(Quota di associazione - Quote di
partecipazione - Contributi)

1. La QUOTA DI ASSOCIAZIONE è la somma, non rimborsabile, che ciascun Consorziato deve versare al momento della propria ammissione per finanziare il fondo consortile. Il numero delle quote di associazione è stabilito in numero pari al numero dei consorziati. Il valore unitario è determinato dall'Assemblea con propria delibera. L'insieme delle quote di associazione costituisce il fondo consortile di cui all'art. 11 del presente statuto. Il versamento della quota di associazione è condizione di efficacia della deliberata ammissione e dovrà avvenire entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione (trasmessa con raccomandata o PEC), di accoglimento della domanda di ammissione. Il mancato versamento della quota di associazione nel termine indicato renderà la delibera di ammissione priva di qualsiasi effetto.

2. Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE esprimono il numero di voti che ciascun consorziato detiene all'interno del Consorzio; sono variabili, espresse in millesimi e sono ripartite tra le diverse categorie di consorziati, come segue:

a) alla categoria dei consorziati di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 4 è riservata una quota del 60% (sessanta per cento);

b) alla categoria di consorziati di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 4 è riservata una quota del 10% (dieci per cento);

c) alla categoria dei consorziati di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 4 è riservata una quota del 10% (dieci per cento);

d) alla categoria di consorziati di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 4 è riservata una quota del 20% (venti per cento).

3. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui sopra, le quote di partecipazione, espresse in millesimi, sono assegnate ai singoli consorziati come segue:

- per i consorziati di cui alla lettera a) in base ai Kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari immessi sul mercato nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;

- per i consorziati di cui alla lettera c) in base ai kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari riciclati/recuperati da ciascun consorzio nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;

- per i consorziati di cui alla lettera d) in base ai kilogrammi raccolti da ciascun consorzio nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;

- per la categoria di consorziati di cui alla lettera b), in base al numero dei consorziati espressione della categoria.

Il quantitativo massimo di kilogrammi, come sopra stabilito, potrà essere aggiornato ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La ripartizione delle quote di partecipazione, sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta intervengano variazioni nella compagine del Consorzio, contestualmente alla delibera di convocazione dell'assemblea e sulla base delle comunicazioni inviate da ciascun consorzio secondo le modalità e i termini definiti in via regolamentare. Tale ripartizione dovrà essere convalidata dall'Assemblea.

5. Le quote dei nuovi Consorziati verranno determinate mediante una corrispondente riduzione proporzionale

della quota degli altri associati, appartenenti alla stessa categoria.

6. I CONTRIBUTI sono le somme, non rimborsabili, che i consorziati devono versare al Consorzio per lo svolgimento dell'attività consortile. I Consorziati che immettono imballaggi sul mercato sono tenuti, al momento della loro ammissione, al versamento, una tantum, di un contributo forfettario commisurato alla capacità di immissione di imballaggi in plastica sul mercato; tutti i consorziati sono, inoltre tenuti al versamento di contributi annuali variabili o fissi, determinati come segue:

- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera a), in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare in corso;

- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera b), qualora importino imballaggi non primari nel mercato nazionale, in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, importati ed immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare in corso;

- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera c), qualora immettano sul mercato imballaggi, in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare in corso;

- per la categoria di cui all'art.4, comma 1, lettera d), qualora immettano sul mercato gli imballaggi bonificati, nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare in corso;

- per le altre categorie di cui all'art.4, comma 1, ivi compresi i consorziati delle categorie b), c) e d) che non immettono / importano imballaggi sul mercato, in misura fissa.

I Contributi previsti in misura proporzionale saranno dovuti unicamente dai Consorziati che effettuano la prima cessione o immissione sul mercato nazionale, anche tramite importazione.

Sia l'importo del contributo iniziale forfettario che dei contributi annuali dovuti in misura proporzionale e/o fissa, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere acconti sui contributi da determinarsi.

Nessun contributo annuo sarà dovuto dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria ammessi a

partecipare al Consorzio.

7. Nel caso di ingresso di nuovo consorziato, questi dovrà versare oltre alla quota di associazione il contributo annuo relativo alla categoria di appartenenza determinato come al precedente comma 6.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare un contributo aggiuntivo che lo stesso è obbligato a versare all'atto dell'adesione.

8. E' comunque facoltà di ciascun consorziato versare dei contributi superiori rispetto a quelli obbligatori determinati.

Articolo 6

(Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I Consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio che gli sono proprie.

E' in facoltà dei consorziati stipulare tra loro patti per disciplinare l'esercizio dei loro diritti e obblighi nel Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare i contributi annui e forfettari nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;

c) trasmettere al Consorzio tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 7

(Sanzioni)

1. In caso di inadempimento da parte dei consorziati degli obblighi nascenti dal presente Statuto, dai regolamenti e deliberazioni adottate dal Consorzio e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, determinerà l'applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione di sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità dell'infrazione, alla presenza di eventuali precedenti ed alle condizioni economiche dell'autore.
2. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni sanzionabili, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili, i criteri direttivi per la loro determinazione e le norme del relativo procedimento.
- 3.. Fermo quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di esclusione.

Articolo 8

(Recesso dei consorziati)

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio in ogni tempo.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC al Consorzio; essa produrrà i suoi effetti al termine del relativo trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre). Resta, dunque, fermo l'obbligo del consorziato receduto di versare i contributi dovuti fino al termine del relativo trimestre.
3. Il Consorzio comunica all'Autorità competente ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto.

Articolo 9

(Decadenza ed esclusione del consorziato)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione allo stesso e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso nel pagamento dei contributi annui, che ometta l'invio delle comunicazioni e dati necessari per la determinazione dei contributi annui, che ostacoli l'attività di controllo disposta dal Consiglio di Amministrazione e/o rifiuti l'esibizione della documentazione all'uopo richiesta dal Consiglio di Amministrazione, più in generale che compia atti di inadempimento gravi nei confronti degli obblighi assunti con l'adesione al Consorzio. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo

raccomandata o PEC, da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'adozione della relativa delibera.

3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato decaduto o escluso.

4. La delibera che dichiara la decadenza o esclusione produrrà i suoi effetti dal momento della sua annotazione nel Libro dei Consorziati. Resta, però, fermo l'obbligo del Consorzio decaduto o escluso di pagare tutti i contributi dovuti fino al termine del trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre) nel quale è deliberata la decadenza o l'esclusione.

5. I Consorziati dichiarati decaduti o esclusi non potranno essere riammessi a far parte del Consorzio prima di due anni a far data dall'esclusione.

Articolo 10

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Titolo IV

Fondo consortile - Mezzi finanziari - esercizio sociale

Articolo 11

(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma secondo quanto stabilito nell'art.5 comma 1.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie; deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 12

(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

- a) dalle somme versate dai Consorziati per costituire il fondo consortile;
- b) dai contributi dei consorziati di cui all'articolo 5, comma 6;
- c) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
- d) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.
- e) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
- f) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;
- g) da ogni altra somma riconosciuta al Consorzio da Enti, Autorità e/o Consorzi, operanti nel sistema della gestione degli imballaggi.

Articolo 13

(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di
distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; redige, inoltre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il 30 giugno e, comunque, nei termini fissati dalla Legge e/o utili affinché il Consiglio di Amministrazione possa provvedere, nel termine di legge, al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso il registro delle imprese.
- 3 bis) I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
4. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio.

Titolo V

Organi consortili

Articolo 14

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti.
- d) il Revisore contabile o il Collegio dei revisori contabili

Articolo 15

(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione. L'avviso, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, deve essere inviato a mezzo di raccomandata A. R. o di telefax o PEC.

L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte purché siano presenti la totalità dei Consorziati aventi diritto di voto, partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e siano stati informati i revisori contabili. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi, l'assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

In aggiunta a quanto sopra è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea ordinaria si tengano per televideoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il

Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, le cui funzioni, nelle sedute ordinarie, vengono svolte dal Direttore Generale.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Articolo 16

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di quote di cui è titolare, con il limite minimo di un voto per ogni consorziato anche se privo di quote di partecipazione.

2. In sede regolamentare sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

3. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti, almeno dall'anno solare precedente, nel libro dei consorziati e che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi.

Articolo 17

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ;

b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 20;

c) elegge il Revisore contabile o i componenti del Collegio dei revisori contabili ed il Presidente del collegio stesso;

d) determina e delibera sull'eventuale assegnazione di indennità annuali di carica al Presidente e ai Vice Presidenti ed un'eventuale indennità di seduta agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e revisori contabili;

e) delibera il valore unitario delle quote di associazione di cui all'articolo 5, comma 1;

f) prende atto della relazione predisposta dal CdA sulla gestione degli imballaggi, comprendente il programma specifico di prevenzione previsto dall'articolo 3, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di

Amministrazione;

h) approva i regolamenti consortili e delibera sulle proposte di modifica degli stessi;

i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono chiedere di includere argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 13, comma 3.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno delle quote di partecipazione e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di quelle presenti.

5. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti delle quote di partecipazione presenti o rappresentate.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione o modifica dei regolamenti consortili devono essere prese con la maggioranza assoluta dei voti delle quote dei partecipanti presenti o rappresentanti.

Articolo 18

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo di quote di partecipazione presenti o rappresentate. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Ciascun Consorziato, all'atto della sua ammissione, dovrà designare per iscritto la persona fisica che lo rappresenterà stabilmente negli Organi del Consorzio; in mancanza, si intenderà designato il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza può essere conferita solo ai legali rappresentanti, soci, amministratori o dipendenti del Consorziato stesso.

2. In occasione di singole Assemblee il Consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato cui dovrà conferire delega scritta nella quale dovrà indicare la data dell'Assemblea cui la delega si riferisce, la denominazione o ragione sociale del Consorziato delegato e, per le persone giuridiche, l'indicazione della persona fisica che per il delegato presenzierà all'Assemblea, da scegliere tra quelle di cui al precedente comma

1. La delega può essere conferita solo per singole assemblee. Lo stesso Consorziato non può rappresentare in Assemblea più di due Consorziati.

Articolo 20

(Consiglio di Amministrazione)

1. Possono essere eletti come amministratori solo le persone fisiche designate dai Consorziati ai sensi dell'articolo 19, punto 1, del presente Statuto. Possono esprimere candidature solo i Consorziati che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea secondo la ripartizione numerica per categorie di seguito definita:

- da un minimo di sei a un massimo di sette amministratori espressione della categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), avendo cura di comprendervi un componente per i nuovi sistemi di gestione eventualmente autorizzati;
- un amministratore espressione della categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- due amministratori espressione della categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- da un minimo di due a un massimo di tre amministratori espressione della categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

3. Qualora una categoria di consorziati non fosse rappresentata nel Consorzio, spetterà all'Assemblea attribuire i relativi amministratori ad una o più delle altre categorie.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione con apposite

modalità determinate da regolamento.

4 bis) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i Revisori contabili e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio. Il Direttore Generale provvede anche a redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e cessano comunque il loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili di norma per una sola volta.

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più Consiglieri e nel caso in cui, a seguito di modifiche statutarie, occorresse integrare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri sopra definiti; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'Organo. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato o dal Sindaco Revisore o dal Collegio dei revisori contabili.

7. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per due o più sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal suo incarico. La revoca è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione o di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/5 delle quote di partecipazione.

8. L'Assemblea delibera in favore degli amministratori eventuali indennità di carica e/o di seduta. E' in ogni caso dovuto agli amministratori il rimborso delle spese vive e documentate, legittimamente sostenute per l'esercizio del loro mandato, entro un tetto massimo stabilito dall'Assemblea stessa all'atto della elezione.

Articolo 21

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio, che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare e a titolo esemplificativo:

a. elegge e revoca il Presidente e i Vice Presidenti nel rispetto delle previsioni dell'articolo 23 ;

- b. nomina e revoca il Direttore Generale;
- c. attribuisce specifici incarichi e delega talune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti, al Presidente, al/ai Vicepresidente/i, a taluni Consiglieri ed al Direttore generale;
- d. convoca l'Assemblea;
- e. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- f. definisce annualmente la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e del regolamento;
- g. redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi, di cui all'art. 5 comma 6 °, a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;
- i. predispone e approva il Programma specifico di prevenzione, il Piano specifico di prevenzione annuale e la Relazione annuale sulla gestione, di cui all'art. 3, e li trasmette all'Autorità competente ed al CONAI nei termini di legge;
- j. propone all'Assemblea le modifiche allo statuto;
- k. adotta gli schemi dei regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l. delibera la stipulazione di accordi, convenzioni, atti e contratti, di ogni genere, inerenti l'attività consortile;
- m. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- n. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata;
- o. delibera sulla decadenza ed esclusione dei consorziati;
- p. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 7;
- q. autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

r. delibera su ogni altro argomento e compie ogni altro atto e/o operazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano espressamente riservati ad altri organi del Consorzio;

Il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati e può delegare alle medesime associazioni lo svolgimento di determinate funzioni.

Articolo 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché in Italia dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte all'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax e/o PEC, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché sia presente la totalità dei suoi membri e siano stati informati i revisori contabili. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore Generale che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

5) . E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Articolo 23

(Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Presidente dura in carica tre anni. E' scelto, di norma a rotazione tra i rappresentanti dei produttori di cui all'art. 4 comma 1 lett. a.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dall'incarico o sia impedito in modo definitivo all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione designerà il sostituto scegliendolo tra i propri membri e conferendogli un mandato che durerà fino al termine della consiliatura in corso.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) rappresenta il Consorzio presso ogni altro organismo, ente e/o persona giuridica, oltre che i consorziati nei casi in cui gli stessi rilascino deleghe al Consorzio ai sensi dell'articolo 3;
- f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

3 bis) In caso di effettiva necessità ed urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni ed assumere anche decisioni eccedenti la sua sfera di competenza; in tali casi è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

I Vice Presidenti eletti dal Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli amministratori rappresentanti delle aree o categorie alla quale non appartiene il Presidente. I Vice Presidenti durano in carica tre anni per la stessa durata del Consiglio e di norma sono rieleggibili per una sola volta.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente quest'ultimo è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Articolo 24

(Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegate loro dal Consiglio di Amministrazione; in via generale il Vice Presidente più anziano di età ha la rappresentanza in caso di assenza o impedimento del Presidente; se impedito anche lui, ha la rappresentanza l'altro Vice Presidente immediatamente più anziano e così via.

Articolo 24 bis.

(Controllo legale dei conti)

- 1) L'Assemblea ordinaria del Consorzio affida il controllo legale dei conti ad un Revisore contabile o, in alternativa, ad un Collegio dei revisori contabili, deliberando sulla relativa opzione prima di procedere alla elezione.
- 2) il Revisore contabile deve essere scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia.
- 3) Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea.
- 4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, in aggiunta a quelle contemplate dall'art. 2399 c.c., anche l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuato di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, tra il professionista ed il Consorzio o tra il professionista ed uno dei consorziati.
- 5) I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nell'ipotesi di controllo collegiale, qualora uno dei revisori cessi dalla carica, per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti; il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.
- 6) Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7) Il Revisore contabile / il Collegio dei revisori contabili:

- a. controlla la gestione del Consorzio;
- b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;
- c. accerta la regolare tenuta della contabilità;
- d. redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8) I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9) All'attività dei revisori si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10) Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, oltre all'indennità eventualmente deliberata dall'Assemblea.

Articolo 24 ter

(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali. Cura, inoltre, la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dalla legge.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, con funzioni consultive. Provvede, inoltre, alla verbalizzazione delle sedute di tali organi.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Disposizioni finali

Articolo 25

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 26

(Regolamenti)

1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione adotta appositi regolamenti e le relative modifiche e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

2. In sede regolamentare potranno essere individuati i documenti o libri che il Consorzio deve istituire in aggiunta a quelli già previsti per legge, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Articolo 27

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con i produttori di materie prime, gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 28

(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a tutte le disposizioni di legge o regolamentari in materia.

Articolo 29


(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra consorziati e consorziati, tra consorziati e Consorzio e tra consorziati ed organi del consorzio, che avessero titolo nella interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dei regolamenti, e più in generale in rapporti consortili ed eventuali rapporti paraconsortili, saranno devoluti ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati da persona designata dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede consortile.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile in tema di arbitrato rituale.

Resta, tuttavia, fermo che per le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei contributi e/o degli interessi e/o delle sanzioni e/o di ogni altra somma dovuta dai consorziati al Consorzio in forza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del CdA, al Consorzio è data facoltà di agire anche dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con azioni monitorie, di accertamento, di condanna e con ogni altra azione giudiziaria ritenuta utile. L'iniziativa del Consorzio radicherà la controversia dinnanzi all'AGO, limitatamente alle dette materie, anche per i connessi giudizi di opposizione e/o per quelli eventuali di impugnazione ed esecuzione.

REGOLAMENTO



REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto CO.N.I.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica- (di seguito denominato per brevità “Consorzio”) per la sua applicazione e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 2

(Ammissione dei consorziati)

1. Le aziende che rientrano nelle categorie indicate nell'art.4 dello Statuto per essere ammesse come consorziate devono presentare domanda di ammissione. La domanda di ammissione, contenente i dati, le dichiarazioni e certificazioni prescritte dallo statuto e quelli richiesti dal Consiglio di Amministrazione, deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli o form predisposti dal Consorzio e reperibili presso gli uffici o sul sito internet. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere trasmessa a mezzo posta o tramite mezzi telematici e/o elettronici.
2. L'ammissione è subordinata al possesso della certificazione ISO 9001 che documenti la capacità del soggetto richiedente di tracciare in ogni fase della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione il percorso dei materiali utilizzati nella produzione. L'eventuale perdita del descritto requisito costituisce motivo di decadenza dal Consorzio.
3. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'interessato a mezzo posta raccomandata o PEC.

Art. 3

(Imballaggi compositi e individuazione delle categorie prevalenti)

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, dello Statuto, si precisa che per le imprese che producono imballaggi compositi si considera materiale prevalente quello poleolefinico. In tali casi, la domanda di ammissione dovrà essere corredata anche da una relazione tecnica avente ad oggetto natura e composizione dei materiali, che verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della conseguente deliberazione.
2. In attuazione dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, si precisa che per le imprese che svolgono più

attività tra quelle descritte al comma 1 della medesima disposizione statutaria, si considera prevalente l'attività che contribuisce in misura maggiore al fatturato annuo realizzato dall'impresa, tenuto conto della maggior quantità di imballaggi in plastica o di rifiuti di imballaggi in plastica prodotti, riciclati, recuperati o raccolti. A tal fine, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i bilanci ed ogni altro documento richiesto dal Consorzio per accertare i dati sopra indicati. Periodicamente il Consorzio richiederà i nuovi bilanci e verificherà i relativi dati; se vi saranno variazioni, il Consiglio di Amministrazione modificherà la categoria di appartenenza del consorziato dandone comunicazione al Consorziato.

3. Le norme che precedono regoleranno anche la classificazione delle imprese che fabbricano, importano e/o commercializzano imballaggi relativi ai diversi sistemi di gestione per i quali il Consorzio ha conseguito o conseguirà il riconoscimento. Ferma la collocazione di dette imprese nell'ambito della categoria dei "Produttori", le relative domande di ammissione e la conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione dovranno specificare il sistema di gestione nel quale l'impresa è ammessa a operare, individuato secondo i medesimi criteri che disciplinano la determinazione della categoria prevalente.

Art. 4

(Assegnazione quote di partecipazione)

1. In attuazione dell'art.5, comma 4, dello Statuto, si precisa che, entro il termine perentorio fissato dal Consiglio di Amministrazione, ciascun Consorziato dovrà inviare al Consorzio comunicazioni recanti l'indicazione:

>per i "Produttori", dei quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e/o terziari, immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente;

>per i "Riciclatori/Recuperatori", dei quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari, riciclati/recuperati nell'anno solare precedente;

>per i "Raccoglitori", dei quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e/o terziari, raccolti nell'anno solare precedente.

2. Le comunicazioni, dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli o form reperibili presso gli uffici o sul sito internet del Consorzio. I relativi dati dovranno essere distinti tra le diverse tipologie di imballaggi e sistemi di gestione autorizzati.

3. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute dai Consorziati, dei dati desumibili dall'attività di controllo svolta e delle variazioni intervenute nella compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione delle quote di partecipazione tra i Consorziati appartenenti

a ciascuna categoria, avendo cura di distinguere le imprese operanti in ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati.

4. Le quote di partecipazione sono espresse in millesimi e verranno calcolate tenendo conto di 4 decimali dopo la virgola. Nel calcolo si applicherà il metodo dell'arrotondamento per eccesso/difetto. In ogni caso, ciascun Consorziato dovrà avere un numero minimo di 1 (una) quota. Eventuali quote non assegnate verranno sospese; analogamente sospese resteranno le quote dei Consorziati non in regola con il pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi.

5. Il documento recante la proposta di ripartizione delle quote, con le osservazioni del Direttore Generale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in occasione della medesima seduta nella quale è prevista la convocazione dell'Assemblea.

6. La ripartizione delle quote deliberata dal Consiglio di Amministrazione è sottoposta alla definitiva approvazione dell'Assemblea come primo punto all'ordine del giorno. Eventuali contestazioni in merito alla ripartizione delle quote saranno ammissibili solo se corredate di dati e riscontri documentali e l'Assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di Amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione, in mancanza della quale resterà in vigore quella predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5

(Contributi forfettari ed annuali)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.5, comma 6, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura del **contributo iniziale** – forfettario non rimborsabile - dovuto dalle imprese consorziate al fine di finanziare le attività del Consorzio. Tale contributo dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle esigenze dell'attività consortile e potrà, altresì, essere diversificato in base ai sistemi autorizzati e per i diversi imballaggi, al fine di tener conto dei differenti oneri che l'attuazione di tali sistemi ed imballaggi determinerà sul Consorzio.

2bis) In attuazione dell'art. 5 comma 7 dello Statuto il Consiglio di amministrazione può determinare un contributo aggiuntivo tenendo conto del numero di presse o di altri macchinari di produzione sia di imballaggi che di materiali nella disponibilità del Consorziato.

3. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i casi di esenzione, parziale o totale, dal versamento del contributo iniziale forfettario, anche in relazione ai diversi casi di successione tra soggetti giuridici nella conduzione di compendi aziendali ed avendo cura di prevenire fenomeni elusivi.

4. La misura del contributo iniziale - forfettario potrà essere modificata nel corso del tempo al fine di

renderla proporzionata agli oneri connessi alle attività istituzionali del Consorzio. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare se ed in che misura i nuovi importi del contributo debbano gravare o andare a beneficio delle imprese già facenti parte del Consorzio.

5. il Consiglio di Amministrazione determinerà, inoltre, la misura dei **contributi annuali**, variabili e fissi, non rimborsabili, dovuti dai consorziati nel corso del rapporto associativo per finanziare le attività del Consorzio, nonché le modalità e termini di pagamento. La misura di tali contributi dovrà essere proporzionata alla capacità di immissione degli imballaggi sul mercato, da determinare tenendo conto dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato nell'anno solare precedente: Per i Consorziati che non immettono imballaggi sul mercato tali contributi saranno dovuti in misura fissa. La misura del contributo annuale potrà essere diversificata rispetto alle imprese operanti nei diversi sistemi autorizzati e per diversi imballaggi, al fine di tener conto dei diversi oneri che l'attuazione di tali diversi sistemi ed imballaggi annualmente determina sul Consorzio.

6. Il Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente potrà individuare casi di esenzione, parziale o totale, dal versamento del contributo annuale, anche in relazione all'andamento delle attività inerenti alla gestione delle diverse tipologie di imballaggi e dei diversi sistemi autorizzati, avendo sempre cura di prevenire fenomeni elusivi.

7. La misura dei contributi annuali è deliberata, di norma, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ma il Consiglio di Amministrazione può differire senza limiti la relativa decisione. In ogni caso, fino all'adozione della relativa delibera resta confermata la misura dei contributi in corso.

8. Al fine di consentire al Consorzio l'applicazione dei contributi annuali, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni trimestre ciascun Consorziato dovrà inviare al Consorzio, esclusivamente a mezzo PEC, una dichiarazione, redatta su apposito modulo, reperibile presso gli uffici o sul sito internet del Consorzio, nella quale dovrà indicare i quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari, immessi e recuperati sul mercato nazionale nel trimestre stesso, distinti per tipologie e sistemi autorizzati. Più precisamente:

entro il 15 aprile riferita al trimestre gennaio, febbraio, marzo;

entro il 15 luglio riferita al trimestre aprile, maggio, giugno;

entro il 15 ottobre riferita al trimestre luglio, agosto, settembre;

entro il 15 gennaio riferita al trimestre ottobre, novembre, dicembre.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la dichiarazione dovrà essere inviata entro il giorno immediatamente seguente non festivo.

9. Nell'ambito del potere di controllo ad esso riservato dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consorzio eseguirà accertamenti per la conferma o rettifica dei quantitativi immessi e recuperati sul mercato nazionale.

10. La determinazione e fatturazione dei contributi verrà eseguita dal Consorzio sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni trimestrali e da quelli accertati in sede di controllo, di norma con le seguenti scadenze temporali: 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio. Salva la facoltà di modificare i termini di fatturazione, dandone tempestiva comunicazione ai Consorziati e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di richiedere acconti sui contributi da determinarsi. La quantificazione e fatturazione dei contributi dovuti per effetto dell'attività di controllo potrà, inoltre, avvenire anche con effetto retroattivo al momento della conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 6

(Assemblea - Diritto e modalità di voto)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.16 dello Statuto.
2. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai Consorziati nei casi e alle condizioni stabilite dallo Statuto.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si intendono "*in regola con il versamento dei contributi*" i soli Consorziati che abbiano saldato gli importi dovuti a titolo di contributi, interessi e sanzioni, scaduti entro la data fissata per l'Assemblea, con la precisazione che per consentire un esatto riscontro dei dati si prenderanno a parametro solo le scadenze maturate fino a 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea.
4. Il numero di voti spettanti a ciascun consorziato corrisponde esattamente al numero di quote di partecipazione di cui lo stesso risulta titolare, espresse in millesimi e determinate periodicamente ai sensi dell'art.5 dello Statuto e dell'art.4 del presente Regolamento, con il limite minimo di 1 (uno) voto per ogni consorziato, anche se privo di quote di partecipazione. I quorum costitutivi e deliberativi saranno conseguentemente determinati in base al numero di quote di partecipazione spettanti ai Consorziati, rispettivamente, iscritti o presenti o votanti.
5. Ciascun Consorzio legittimato a partecipare all'Assemblea potrà far intervenire alle relative sedute solo la persona fisica designata ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. All'atto della designazione e, comunque, a richiesta del Consorzio, il Consorzio è tenuto a documentare titoli e requisiti della persona fisica designata e a trasmettere al Consorzio tutta la pertinente documentazione e le certificazioni che lo stesso Consorzio riterrà opportuno acquisire al fine di verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto.
6. La persona fisica designata dal Consorzio, all'atto dell'ingresso in assemblea, ove munito dei necessari poteri riceverà un "biglietto di ammissione", contenente l'indicazione del nominativo del consorziato e il valore della relativa quota di partecipazione. Nel caso in cui il Consorzio operi in

tutti e due i sistemi di gestione autorizzati, riceverà due distinti biglietti di ammissione con indicate le relative quote. Sono ammessi a votare solo i designati dalle imprese consorziate muniti del “biglietto di ammissione” e nei limiti delle quote dallo stesso risultanti.

7. I Consorziati che intervengono anche in rappresentanza di altri consorzati sono tenuti a consegnare, all’atto dell’ingresso in assemblea, l’originale della delega con i relativi allegati, e riceveranno anche il “biglietto di ammissione” del Consorzio delegante.

8. Ai consorzati titolari di più quote di partecipazione non è, in alcun caso, consentito frazionare le quote possedute, né ai fini della determinazione dei quorum costitutivi, né ai fini della votazione e determinazione dei quorum deliberativi. Tanto negli scrutini palesi quanto in quelli segreti, i Consorziati titolari di più quote potranno esprimere un’unica manifestazione di voto che verrà computata ai fini del calcolo dei quorum in misura corrispondente all’intero numero di quote risultanti dal “biglietto di ammissione”.

9. I Consorziati che intervengono anche come delegati di altri Consorziati saranno chiamati ad esprimere distinte manifestazioni di voto che potranno anche diversificare tra loro, ferma restando la non frazionabilità delle singole quote/voti spettanti ai Consorziati deleganti e al delegato.

10. L’assemblea di norma delibera con votazione palese per alzata di mano. L’Assemblea, con voto palese, su proposta del Presidente o di tanti Consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote, potrà stabilire diverse modalità di voto (per scheda palese, per scheda segreta) in relazione a specifici punti all’ordine del giorno e prima di passare alla votazione degli stessi.

11. La partecipazione in Assemblea, con esclusione del diritto di voto e facoltà di intervento su autorizzazione del Presidente, è aperta ai rappresentanti territoriali delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie produttive interessate all’attività del Consorzio, oltre che ad un rappresentante del Ministero dell’Ambiente. A tal fine, sarà data pubblicità della convocazione dell’Assemblea tramite avviso sul sito internet del Consorzio.

Art. 7

(Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all’art.20, comma 4, dello Statuto.

2. L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazioni separate per ciascuna delle categorie di Consorziati di cui all’art.4 dello Statuto. Nell’ambito di ciascuna categoria, l’elettorato attivo e passivo spetta alle sole persone fisiche designate ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dai Consorziati facenti parte della medesima categoria e legittimati a partecipare all’Assemblea ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.

3. Le singole elezioni avvengono sulla base di liste formate per ciascuna categoria dalle persone fisiche che avranno inviato la loro candidatura nei termini di seguito stabiliti e che saranno risultate in possesso dei titoli e requisiti stabiliti dall'art. 19 dello Statuto.

3-bis. All'atto della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà una Commissione Elettorale, composta da tre membri, scelti tra i Consiglieri e/o le persone fisiche designate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e/o il Direttore del Consorzio. La Commissione avrà il compito di ricevere e valutare le candidature, formare le liste, richiedere documenti e chiarimenti ai candidati e compiere ogni altra attività che non sia dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento espressamente attribuita ad altri organi

4. Le candidature, devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, esclusivamente mediante i modelli predisposti dal Consorzio e reperibili presso gli uffici o sul sito internet. Il candidato deve, in ogni caso, indicare la categoria di appartenenza ed allegare, se già non fosse agli atti del Consorzio, l'originale dell'atto di designazione di cui all'art.19 dello Statuto con i relativi allegati, oltre a una dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.. È in facoltà della Commissione Elettorale chiedere l'integrazione dei documenti pertinenti al fine di verificare la sussistenza dei titoli e requisiti di cui all'art.19 dello Statuto e dell'art.2382 c.c.. Il candidato che rifiuti la consegna dei documenti richiesti sarà escluso dalle liste.

5. Spetta alla Commissione Elettorale decidere in ordine ad eventuali contestazioni circa la composizione delle liste e l'esclusione o meno di taluni candidati. Prima di adottare il definitivo provvedimento di esclusione, la Commissione Elettorale ne deve dare avviso scritto all'interessato che avrà 3 (tre) giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione per presentare motivate e documentate controdeduzioni. Il provvedimento definitivo di esclusione dovrà essere, in ogni caso, adottato almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

6. Qualora le candidature tempestivamente pervenute al Consorzio non siano sufficienti a consentire l'elezione di un numero di amministratori pari a quello assegnato a ciascuna categoria, i candidati mancanti saranno indicati dall'Assemblea.

7. Le liste di candidati saranno esposte nella sala dell'Assemblea, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di disporre la trasmissione preventiva a tutti i Consorziati con mezzi elettronici e/o informatici.

8. Le elezioni avvengono di norma con votazione palese per alzata di mano, riferita ad un'intera lista di nomi formata da un numero di candidati corrispondente al numero di Amministratori da eleggere per la relativa categoria. In tal caso, i candidati risulteranno eletti se la lista avrà ottenuto il previsto quorum deliberativo. Nel caso in cui il numero di candidati ecceda quello degli amministratori da

eleggere, le elezioni avverranno con votazione per scheda palese e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ciascuna lista; in caso di parità si procederà al ballottaggio. L'Assemblea, con voto palese, su proposta del Presidente o di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione, potrà stabilire diverse modalità di voto (per scheda segreta).

9. I Consiglieri eletti restano in carica per il tempo stabilito dallo Statuto, salvo il verificarsi di uno dei seguenti eventi, nel qual caso decadranno immediatamente e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello Statuto:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.19 comma 1° dello Statuto;
- recesso, decadenza o esclusione del Consorzio rappresentato.

10. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio dei Revisori e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio il quale provvede anche a redigere il verbale. Possono partecipare alle riunioni del C.d.A., con funzioni consultive, i soggetti di cui all'art. 19 comma 1 dello Statuto fino ad un massimo di due Consorziati previa comunicazione alla segreteria.

Art. 8

(Presidente e Vicepresidenti)

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella prima seduta utile convocata dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età entro e non oltre 15 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea.

Art. 9

(Libri sociali)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.26, comma 2, dello statuto.
2. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 c.c., il Consorzio deve tenere:
 - a) Il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati, per ogni consorzio, la ditta, la ragione o denominazione sociale, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, le quote di adesione e di partecipazione attribuite e i versamenti a tale titolo eseguiti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; è ammissibile in luogo della scritturazione/trascrizione incollare alle pagine del libro gli originali delle stampe del relativo verbale di Assemblea

ordinaria/straordinaria, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che dovranno apporre anche il timbro del Consorzio e la loro firma per unione tra libro e verbale; gli allegati al verbale non dovranno essere né trascritti né collazionati al libro e saranno conservati separatamente dallo stesso presso la sede del Consorzio.

- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. È ammissibile in luogo della scritturazione del libro incollare alle pagine dello stesso l'originale della stampa del relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che dovranno apporre anche il timbro del Consorzio e la loro firma per unione tra libro e verbale; gli allegati al verbale non dovranno essere né trascritti né collazionati al libro e saranno conservati separatamente dallo stesso presso la sede del Consorzio.
3. I libri sono tenuti a cura del Direttore Generale, secondo le modalità previste dalla legge, e prima di essere messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio ai sensi di legge.
4. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nel presente articolo.

Art. 10

(Bilancio consuntivo, preventivo annuale, preventivo triennale)

1. Il Consorzio elaborerà ed approverà, nei modi e termini di legge il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, annuale e triennale, le note integrative e le relazioni prescritte dalla legge e dalle norme, anche tecnico-contabili, vigenti in materia.
2. Al fine di assicurare il corretto andamento dei diversi sistemi di gestione autorizzati e consentire l'immediato reperimento e la verifica dei dati contabili relativi ad immesso al consumo e raccolto per ciascuno di essi, necessari per la elaborazione dei Piani e delle Relazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) - b) dello Statuto, il Consorzio dovrà tenere separate le contabilità di ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati e dovrà elaborare rendiconti separati. Fermo il rispetto delle forme e dei contenuti del bilancio e delle dichiarazioni prescritte dalla norma tributaria.

Art. 10 bis

(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute al Consorzio a titolo di contributi e a qualsiasi altro titolo, il Consorzio è ritenuto in mora senza necessità di alcuna formale comunicazione e sarà tenuto a versare al Consorzio interessi di mora calcolati al relativo tasso di

seguito indicato:

a) Euribor a 3 (tre) mesi lettera base 360 maggiorato di 3 punti, pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore” nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l’inizio di ogni mese di applicazione, con arrotondamento massimo allo 0,05 superiore, per versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla data di scadenza, con un minimo di € 20 (venti);

b) Euribor a 3 (tre) mesi lettera base 360 maggiorato di 7 (sette) punti, pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore” nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l’inizio di ogni mese di applicazione, con arrotondamento massimo allo 0,05 superiore, per versamenti eseguiti oltre 30 giorni dalla data di scadenza, con un minimo di € 20 (venti);

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione, la riduzione o la non applicazione degli interessi di mora nell’ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento sia determinato dal verificarsi di avvenimenti straordinari e/o imprevedibili, adeguatamente documentati. Per le stesse ragioni, il Consiglio di Amministrazione potrà accordare dilazioni per il pagamento delle somme dovute, applicando interessi corrispettivi pari al tasso legale.

Art. 11

(Controlli)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di verifiche presso i Consorziati. In mancanza di deliberazione, si intende prorogato il piano di verifiche da ultimo adottato.

2. I controlli potranno riguardare:

> la verifica dei requisiti per l'ammissione e la permanenza nel Consorzio e nell'ambito della specifica categoria di appartenenza. A tal fine il verificatore incaricato dal Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi. È facoltà del Consorziato inviare al Consorzio, in formato elettronico, i relativi duplicati informatici. (tale accertamento deve ritenersi collegato all'obbligo del Consorziato di comunicare, all'atto dell'iscrizione, il possesso dei requisiti per l'iscrizione al Consorzio, nonché alla facoltà del C.d.A. di verificare la sussistenza di detti requisiti, di inquadrare il Consorziato in una delle categorie di cui all'art.4 e di deliberare la decadenza del Consorziato che abbia perduto i requisiti di ammissione);

> la verifica dei dati concernenti i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato raccolti e/o riciclati e i quantitativi di materiali ceduti in conto lavorazione. A tal fine il verificatore incaricato dal Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati, pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici

e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi. È facoltà del Consorziato inviare al Consorzio, in formato elettronico, i relativi duplicati informatici. (tale accertamento deve ritenersi collegato agli obblighi in materia di versamento delle quote di partecipazione e dei contributi annui, commisurati ai quantitativi suddetti);

In ogni caso, il verificatore dovrà estrarre documenti a campione per il trimestre oggetto d'accertamento, indicativi del dato complessivo di immesso, raccolta e riciclo)

>la corrispondenza di ogni altro dato oggetto delle comunicazioni obbligatorie che il Consorziato è tenuto ad inviare al Consorzio;

3. Quanto ai destinatari ed ai tempi dei controlli, gli stessi potranno avere carattere generale e riguardare tutti i Consorziati, ovvero carattere particolare e riguardare uno o più Consorziati. Potranno essere disposti con cadenza periodica avuto riguardo ai dati da comunicare annualmente, ovvero una volta tanto con riferimento a specifiche esigenze di accertamento.

4. Quanto alle modalità, il C.d.A. potrà:

- * richiedere al Consorziato di fornire chiarimenti ed informazioni scritte, nonché di esibire documenti contabili ed amministrativi (fatture di acquisto e vendita, registro Iva acquisti e vendita, DdT, formulari, registri di carico e scarico);

- * incaricare dipendenti del Consorzio, ovvero terze persone, di effettuare accessi presso la sede del Consorziato al fine di eseguire i controlli ed acquisire le relative informazioni.

5. Qualunque sia la modalità seguita (richiesta informazioni-documenti ovvero ispezione), il CdA dovrà tenere ben presenti i limiti posti dallo Statuto e, prima ancora dalla Legge, a garanzia della riservatezza dei dati del Consorziato. Per parte sua, il consorzio non potrà rifiutare né ostacolare l'attività di ispezione o l'esibizione dei documenti richiesti.

Nel caso in cui un Consorziato non rispetti le modalità e i termini di di verifica approvate dal CdA, dovrà sostenere le spese delle successive verifiche, nella misura determinata dal CdA con apposita deliberazione.

6. Tutti i dati raccolti dovranno essere, dunque, trattati esclusivamente da persone a ciò espressamente incaricate, con assoluto divieto di comunicazione a terzi. I documenti contenenti i dati dovranno essere custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Dovrà essere osservato il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del Consorziato e far valere i conseguenti diritti ed azioni spettanti al Consorzio; potranno inoltre essere comunicati alle Autorità competenti in materia, ai professionisti incaricati della tutela dei diritti e legittimi interessi del Consorzio ed agli organi del Consorzio nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e di esclusione conseguenti e, in forma

aggregata, nell'ambito del rendiconto annuale. Dovrà prevedersi la distruzione dei documenti e dati raccolti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione e che ne consente il trattamento.

Art. 12
(Sanzioni)

1. Il Direttore Generale, con l'ausilio del personale del Consorzio, accerta le infrazioni che risultano dalle violazioni degli obblighi consortili e ne dà comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.
2. Contestualmente, il Consorzio, per tramite del suo Direttore Generale, invierà al Consorziato una contestazione scritta invitandolo a fornire chiarimenti in merito, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, mediante la presentazione di una memoria difensiva, allegando eventuali documenti. L'atto di contestazione e la risposta del Consorziato verranno, poi, sottoposti, alle valutazioni della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Un estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione contenente la decisione presa e l'eventuale sanzione irrogata, verrà comunicato al trasgressore a mezzo posta raccomandata o PEC, con la indicazione dei termini di pagamento e delle riduzioni cui potrà beneficiare.
3. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti condotte:
 - a) omesso pagamento dei contributi e di ogni altra somma dovuta dai Consorziati al Consorzio (il pagamento si ha per omesso decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza della relativa obbligazione);
 - b) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;
 - c) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
 - d) ostacolo di qualsiasi natura alle attività di controllo predisposte dal Consorzio ai fini della verifica delle dichiarazioni e della determinazione dei contributi;
 - e) fraudolenta comunicazione di dati e notizie finalizzata a conseguire benefici non dovuti, quali la dilazione nel pagamento dei contributi.
 - f) ogni altra violazione degli obblighi posti a carico dei Consorziati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate;
 - g) ogni altra azione e/o omissione che incida sul rapporto di fiducia, sulla trasparenza dei dati e sulla

correttezza d'operato dei Consorziati.

4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:

- a) per le violazioni di cui alla precedente lettera a), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme non pagate, con un minimo di € 100,00 (cento) (detta sanzione si aggiunge agli interessi moratori, comunque dovuti);
- b) per le violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate per l'immesso o come dichiarate in misura maggiore per la raccolta e riciclo, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);
- c) per le violazioni di cui alla precedente lettera e), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);
- d) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro).

5. Le sanzioni saranno applicate a carico del trasgressore e di ogni altro Consorziato che abbia con esso cooperato o che abbia favorito la commissione dell'infrazione o che ne abbiano tratto indebito vantaggio. Responsabile in solido con il Consorziato trasgressore è ritenuto il legale rappresentante dello stesso.

6. La misura della sanzione pecuniaria da irrogare sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, tenendo conto della natura e gravità dell'infrazione, della durata del ritardo, dell'esistenza di precedenti, delle dimensioni dell'impresa consorziata e delle sue condizioni economiche.

7. Le sanzioni pecuniarie irrogate dal Consiglio di Amministrazione sono così ridotte:

*nella misura di $\frac{1}{2}$ se il pagamento è eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

*nella misura di $\frac{1}{4}$ se il pagamento è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

Al contrario, se il Consorziato non provvede al pagamento dei contributi, degli interessi e delle sanzioni irrogate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione, il Consiglio di Amministrazione ne delibererà l'esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 2 dello Statuto, fermo l'obbligo del Consorziato escluso di pagare tutti gli importi dovuti a tali titoli. Inoltre sarà obbligo da parte degli uffici di comunicare a CONAI l'esclusione del

Consortiati con l'obbligo dello stesso di versare il contributo ambientale a CONAI.

8. alcuna sanzione si applica nei confronti dei consortiati che prima dell'inizio dei controlli da parte del Consorzio autodenunciano l'infrazione commessa, dichiarino e liquidino i contributi e le somme omesse e provvedono, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al versamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi di mora come previsti nel presente Regolamento. Nel caso in cui l'autodenuncia risulti infedele, si farà, tuttavia, applicazione delle sanzioni previste al precedente punto 4), nella misura massima.

MODULISTICA ADESIONE

- ◆ **Modulo di adesione**
- ◆ **Modello di dichiarazione variazione dati**
- ◆ **Modello di richiesta recesso**



SCHEDA DI ADESIONE

Denominazione _____

via _____ n° _____ c.a.p. _____

Città _____ Prov. _____

tel. _____ Fax _____

e-mail _____ PEC _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Banca di Appoggio _____

IBAN _____

Recapiti per le comunicazioni se diversi dalla sede legale:

Via _____ n° _____ c.a.p. _____

Città _____ Prov. _____

Tel _____ cell. _____ Fax _____

e-mail _____

Il richiedente _____ in qualità di
titolare o legale rappresentante dichiara di voler aderire al CO.N.I.P. Consorzio
Nazionale Imballaggi Plastica in qualità di:

- Produttore e importatore di imballaggi in plastica (casse pallet)
- Utilizzatore di imballaggi in plastica (casse pallet)
- Riciclatore di rifiuti di imballaggi in plastica (casse pallet)
- Recuperatore/raccoglitore di imballaggi in plastica (casse pallet)
- Altri soggetti



SCHEDA DI ADESIONE

Responsabile per i rapporti con il Consorzio

Tel. _____ Fax _____ Cell _____

e-mail _____

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritt _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ via/piazza _____

_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

firma leggibile del dichiarante(*)

L'autocertificazione della comunicazione antimafia dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**



SCHEMA DI ADESIONE

parte tecnica

	AUTORIZZAZIONE: DOCUMENTAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA':	allegata
1	Camera di commercio	<input type="checkbox"/>
2	Provincia	<input type="checkbox"/>
3	Regione	<input type="checkbox"/>

	AUTORIZZAZIONE IDONEITA' LOCALI	allegata
1	Comune	<input type="checkbox"/>
2	ASL	<input type="checkbox"/>

	CERTIFICAZIONE ISO		
1	9001 (OBBLIGATORIA)	<input type="checkbox"/> SI	
2		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



SCHEDA DI ADESIONE

PROCEDURE IGIENICO SANITARIE			
1	Esiste l'analisi dei rischi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	Esiste la gestione dei pericoli	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Esiste la procedura d'igiene delle infrastrutture	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Esiste un sistema di pulizia dello stabilimento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Esiste una gestione e controllo degli infestanti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Esiste un'area di stoccaggio ben identificata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	Strutturato in modo da consentire una facile pulizia	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	Esistono scaffalature ed altri accessori a norma	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	Le condizioni ambientali e di stoccaggio sono tali da preservare i materiali da rischi di deterioramento e/o contaminazioni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	I materiali sono correttamente etichettati (art. 15 Reg. CE 1935/2004)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	Sono disponibili servizi igienici e spogliatoio ad esclusivo utilizzo del personale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	Sono ubicati e strutturati in maniera razionale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



	GESTIONE IMPIANTO		
1	Immagazzinamento corretto olii	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	Presenza impianto separazione olii (disoleatore)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Presenza coperture di amianto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Certificazione emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Autorizzazione distributore gasolio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Presenza sostanze pericolose	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	Autorizzazione scarichi industriali e civili	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	Pavimentazione o meno della zona di stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	Esistenza di vasche di contenimento serbatoi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	Zona identificazione rifiuti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	Presenza di cabine elettriche	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	Presenza di sistemi di refrigerazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	Autorizzazione emissioni sonore(rumore) significative	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	Presenza reclami ambientali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	Verifica CPI (Certificato prevenzione incendio)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
16	Procedure per gestire le emergenze in caso di incendio o sversamento sostanze pericolose	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
17	Presenza di impianto interno per trattamento acque	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

MACCHINARI	
Presse adibite allo stampaggio	n.
Mulini trituratori	n.
Altro	n.



SCHEDA DI ADESIONE

pag. 6 di 6

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle normative e delle disposizioni che regolano il Consorzio e di accettarle.

Data _____

Firma e timbro

Nel rispetto della legge 675/95, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dal CO.N.I.P, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, esclusivamente ai fini contabili, amministrativi e statistici nonché per informarla sulle iniziative del Consorzio. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica la cancellazione e di apporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

Data _____

Firma e timbro

Allegati:

1. Camera di commercio
2. Autorizzazioni e licenze amministrative richieste per legge

ATTENZIONE: Il modulo compilato va inviato per posta alla sede legale o preventivamente via fax al numero: 075 9274175

VARIAZIONE DATI

Spett.le CdA CO.N.I.P.

Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica

Racc. A/R Corso Garibaldi, 70 - 06024 GUBBIO (PG)

Fax 075.9274175 Pec: conip@pec.it

La sottoscritta

(Ragione Sociale).....
Partita IVA Codice fiscale.....
Via.....n°.....Città.....Provincia.....CAP.....
tel. faxemail..... pec.....
iscritta presso il Registro delle Imprese di..... al n.....
in persona del suo titolare/legale rappresentante.....

con la presente

COMUNICA

La variazione avvenuta in data..... per :		
<input type="checkbox"/> FORMA GIURIDICA	<input type="checkbox"/> SEDE	<input type="checkbox"/> UNITA' LOCALE
<input type="checkbox"/> OGGETTO SOCIALE	<input type="checkbox"/> CARICHE SOCIALI	<input type="checkbox"/> POTERI
<input type="checkbox"/> FUSIONE	<input type="checkbox"/> CESSIONE	<input type="checkbox"/> AFFITTO
<input type="checkbox"/> TRASFORMAZIONE	<input type="checkbox"/> CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA	<input type="checkbox"/> SCISSIONE
<input type="checkbox"/> DONAZIONE/SUCCESSIONE	<input type="checkbox"/> ALTRO	
Al fine di attestare tale operazione, trasmette:		
<input type="checkbox"/> Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A.		
<input type="checkbox"/> Copia atto/contratto		
<input type="checkbox"/> Copia atto pubblico rilasciato		
<input type="checkbox"/> Altro		

Dati identificativi del soggetto subentrante:

Ragione Sociale.....
Partita IVACodice Fiscale.....
Sita in n°.....
Città..... Prov. CAP Tel.
..... FaxE-mail

Attenzione: se il subentrante non è già iscritto, deve presentare domanda di adesione

Dopo tale operazione, l'attività svolta dal soggetto cedente:

- non è più inerente né alla produzione né all'utilizzazione dei pallet in plastica (allegare domanda di recesso)
- rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.

Eventuali dichiarazioni del contributo presentate dal soggetto cedente ancora non fatturate, dovranno essere fatturate:

- al soggetto cedente al soggetto subentrante

Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido.

Data

.....

In fede

.....

RECESSO

Spett.le CdA CO.N.I.P.

Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica

Racc. A/R Corso Garibaldi, 70 - 06024 GUBBIO (PG)

Fax 075.9274175

Ragione Sociale.....

Partita IVACodice Fiscale.....

tel.Città.....Provincia.....CAP

in persona del suo titolare/legale rappresentante.....

con la presente

Chiede di recedere da CO.N.I.P.

Per il seguente motivo

Nel caso di cessata attività si allega :

- Visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A.
- Altro:.....

In base all'art.8 comma 4 dello statuto non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto.

Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido.

In fede
(Il Legale Rappresentante)

.....

Il modulo debitamente compilati va inviati per racc. A/R alla sede legale e preventivamente via email info@conip.it o via fax al numero 075 9274175

CONTRIBUTO CO.N.I.P.

CONTRIBUTO AL RECUPERO

PRODUTTORI

La **quota di adesione** è composta da:

1. **FONDO CONSORTILE** pari ad **€ 258,23**
2. **CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE** pari ad **€ 1032,91 + IVA**

I contributi per l'adesione vengono versati una sola volta e in caso di recesso o espulsione dal consorzio non vengono restituiti come previsto dallo statuto.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

CONTRIBUTO SULLE PRESSE POSSEDUTE pari ad **€ 20.000,00 + IVA** a pressa fino ad un massimo di 3 (dopo la 3° pressa nulla è dovuto)

Il pagamento del Fondo Consortile e del Contributo di Partecipazione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione pena decadenza automatica dal consorzio.

IMPORTANTE

Il produttore che si iscrive a CO.N.I.P. deve anche iscriversi a CONAI.

CONTRIBUTO AL RECUPERO CO.N.I.P.

Il contributo al recupero CO.N.I.P. viene versato dai PRODUTTORI secondo le modalità stabilite dal regolamento consortile.

REGOLAMENTO CO.N.I.P.

Art. 5 (Contributo annuo)

PRIMA CESSIONE

I contributi previsti in misura proporzionale saranno dovuti unicamente dai Consorziati che effettuano la “prima cessione” ossia la prima vendita dell’imballaggio, all’utente o a un non consorziato. Tra gli iscritti al Consorzio il contributo deve essere applicato dall’ultimo consorziato che immette l’imballaggio sul mercato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I PRODUTTORI versano come contributo alla raccolta CO.N.I.P.

- **€ 0,04 per ogni kg di imballaggi immessi sul mercato nazionale**

(sono esenti da contributo le vendite all’estero)

DICHIARAZIONE PERIODICA

Trimestralmente il produttore deve inviare a CO.N.I.P. le dichiarazioni relative ai Kg di imballaggio in plastica immesso sul mercato e di quello recuperato in base ad un modello predisposto allegato alla guida e disponibile sul sito internet www.conip.it

Le scadenze trimestrali sono:

- 15 Aprile (genn.-febr.-marzo);
- 15 luglio (aprile-maggio-giugno);
- 15 ottobre (luglio-agosto-settembre);
- 15 gennaio (ottobre-novembre-dicembre)

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

CO.N.I.P. in relazione alle dichiarazioni pervenute fattura:

- **€ 0,04 per ogni kg di imballaggi immessi sul mercato nazionale nel trimestre di riferimento (sono esenti da contributo le vendite all’estero)**

Il produttore di pallet deve raggiungere la percentuale obbligatoria di raccolta del 50% dell'impresso al consumo.

I produttori che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta sopra citati verseranno al consorzio trimestralmente € 0,04 per ogni Kg di imballaggio non raccolto.

ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO

Il produttore sulle fatture di vendita dovrà ben specificare se trattasi di pallet a perdere o a rendere.

Inoltre al momento della PRIMA CESSIONE è tenuto ad apporre le seguenti diciture:

▬ Contributo al recupero CO.N.I.P. di 0,04 € al kg ▬

Si ricorda che il contributo al recupero è soggetto ad IVA in quanto considerato prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972. In caso di cessione di imballaggi che hanno presentato dichiarazione di intento articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il contributo dovrà essere applicato in esenzione IVA.

In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso

ESPOSIZIONE IN FATTURA DELLA DICITURA DI ESENZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

▬ Esenzione contributo ambientale ai sensi dell' art. 221, comma 3, lettera a)
del Dlgs 152/06 ▬

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO

Il Produttore è tenuto al pagamento delle fatture relative al contributo al recupero secondo le disposizioni statutarie e del regolamento.

VERIFICHE

Annualmente CO.N.I.P. invia presso le aziende il proprio ispettore che verifica attraverso fatture, FIR, DDT, l'esattezza dei dati comunicati. E' obbligo dei consorziati sottoporsi ai controlli pena esclusione dal consorzio come previsto dalle norme statutarie.

RACCOGLITORI

La **quota di adesione** è composta da:

1. **FONDO CONSORTILE** pari ad **€ 258,23**
2. **CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE** pari ad **€ 25,82 + IVA**

Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione pena decadenza dal consorzio come previsto dallo statuto.

DICHIARAZIONE PERIODICA

Trimestralmente il raccoglitore deve inviare a CO.N.I.P. le dichiarazioni relative ai Kg di pallet in plastica recuperati in base ad un modello predisposto allegato alla guida e disponibile sul sito internet www.conip.it

Le scadenze trimestrali sono:

- 15 Aprile (genn.-febr.-marzo);
- 15 luglio (aprile-maggio-giugno);
- 15 ottobre (luglio-agosto-settembre);
- 15 gennaio (ottobre-novembre-dicembre).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Il raccoglitore percepisce da CO.N.I.P. trimestralmente un contributo alla raccolta annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

IMBALLAGGI USATI/RIUTILIZZABILI

Il Contributo Ambientale CO.N.I.P. si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero alla prima vendita dell’imballaggio all’utilizzatore o a un non consorziato. Tra gli iscritti al Consorzio il contributo deve essere applicato dall’ultimo consorziato che immette l’imballaggio sul mercato.

Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale lo stesso deve essere assoggettato a contributo al recupero, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo.

In tutta analogia si opera per l’imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi.

RIGENERATORI/RICICLATORI

La **quota di adesione** è composta da:

1. **FONDO CONSORTILE** pari ad **€ 258,23**
2. **CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE** pari ad **€ 1.032,91 + IVA**

Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione pena decadenza dal consorzio come previsto dallo statuto.

DICHIARAZIONE PERIODICA

Trimestralmente il rigeneratore deve inviare a CO.N.I.P. le dichiarazioni relative ai Kg di casse in plastica recuperate in base ad un modello predisposto allegato alla guida e anche disponibile sul sito internet www.conip.it

Le scadenze trimestrali sono:

- 15 Aprile (genn.-febr.-marzo);
- 15 luglio (aprile-maggio-giugno);
- 15 ottobre (luglio-agosto-settembre);
- 15 gennaio (ottobre-novembre-dicembre).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Il rigeneratore percepisce da CO.N.I.P. trimestralmente un contributo alla raccolta deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

UTILIZZATORI

La **quota di adesione** è composta da:

FONDO CONSORTILE pari ad **€ 258,23**

Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della lettera di ammissione pena decadenza dal consorzio come previsto dallo statuto.

MODULISTICA RILEVAMENTO DATI

- ◆ **Informazioni generali**
- ◆ **Scheda produzione**
- ◆ **Scheda raccolta**

Da redigere su carta intestata
SCHEDA RILEVAMENTO DATI

INFORMAZIONI GENERALI

Responsabile trasmissione dati:

NOME
COGNOME
TELEFONO
E-MAIL
CELL.
RUOLO

Presses adibite allo stampaggio di pallet

n° Tonnellaggio: _____
n° Tonnellaggio: _____
n° Tonnellaggio: _____
n° Tonnellaggio: _____
n° Tonnellaggio: _____

Tipo di pallet prodotti a:

PERDERE

RENDERE

La presente scheda deve essere compilata ed inviata insieme alla scheda dati 1 e 2 del **I TRIMESTRE** e, quando, nel corso dell'anno si verificano delle variazioni.

Scheda dati 1

Da redigere su carta intestata
SCHEDA RILEVAMENTO DATI

TRIMESTRE N. _____ ANNO _____

PRODUZIONE

PALLET IMMESSI SUL MERCATO NAZIONALE

A PERDERE CO.N.I.P. KG _____

A RENDERE CO.N.I.P. KG _____

PALLET IN ESENZIONE PRIMA CESSIONE ESTERO

KG _____

Timbro e Firma

La scheda deve essere compilata e spedita alla segreteria del CO.N.I.P. tramite pec all'indirizzo conip@pec.it

Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido.

Scheda dati 2

Da redigere su carta intestata
SCHEDA RILEVAMENTO DATI

TRIMESTRE N. _____ ANNO _____

RACCOLTA

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. fine vita ritirati con Formulari / fatture da ditte consorziate KG

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. fine vita ritirati con Formulari / fatture da ditte non consorziate KG

Macinato di pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. acquistato/venduto da/a ditte consorziate "senza dati" KG

Macinato di pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. acquistato/venduto da/a ditte non consorziate KG

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. tal quali e/o pressati acquistati/venduti da/a ditte consorziate "senza dati" KG

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. tal quali e/o pressati acquistati/venduti da/a ditte non consorziate KG

RIEPILOGO GENERALE DELLA RACCOLTA

TOTALE TRIMESTRE **KG.....**

Timbro e Firma

*perdere/rendere: cancellare la voce che non interessa

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

SCHEDA RILEVAMENTO DATI

Informazioni generali

La scheda che richiede le informazioni generali deve essere compilata ed inviata insieme alla scheda dati 1 e 2 del **I TRIMESTRE**.

Qualora nel corso dell'anno si verificano delle variazioni il Consorziato è obbligato a indicarle compilando nuovamente la scheda "informazioni generali".

Presse adibite allo stampaggio di pallet.

Qualora l'azienda possieda più presse rispetto agli spazi riservati è opportuno compilare un elenco a parte. L'informazione è utilizzata per fini statistici.

Tipo di pallet prodotti.

Il campo va compilato e i dati saranno utilizzati a fini statistici.

SCHEDA DATI 1

Pallet Immessi sul mercato nazionale

Vanno indicati i Kg di pallet risultanti dalle fatture di vendita relative al trimestre di riferimento.

Pallet in esenzione prima cessione estero

Vanno indicati i Kg di pallet venduti direttamente dal produttore all'estero e quindi non soggetti al contributo al recupero CO.N.I.P.

SCHEDA DATI 2

Pallet fine vita ritirati con Formulari da ditte consorziate

I formulari, affinché il dato venga considerato valido, oltre al codice CER previsto dalla legge, è obbligatorio che riportino sotto la voce descrizione le seguenti diciture:

- Pallet fine ciclo vita
- Pallet rotti
- Pallet pressati

pallet fine vita ritirati con Formulari da ditte non consorziate

Valgono gli stessi principi esposti al punto precedente con l'unica differenza che si tratta di pallet ritirati da ditte non iscritte al CO.N.I.P.

Macinato di pallet acquistato/venduto da/a ditte consorziate “senza dati”

Il produttore/raccoglitore/riciclatore dovrà indicare i Kg di pallet che ha acquistato/venduto con fatture da/a ditte consorziate CO.N.I.P. che riportano in fattura le seguenti diciture :

“PP MACINATO DA PALLET CO.N.I.P.”, “HDPE MACINATO DA PALLET CO.N.I.P.”, “PP GRANULO DA PALLET CO.N.I.P.”, “HDPE GRANULO DA PALLET CO.N.I.P.”,

In questo caso se si tratta del raccoglitore che fa la dichiarazione il contributo gli verrà corrisposto dal CO.N.I.P.

Nel caso in cui è il produttore che fa la dichiarazione, il contributo non lo percepisce ma queste quantità gli serviranno per il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta.

Macinato di pallet acquistato/venduto da/a ditte non consorziate

In questo caso il produttore/raccoglitore/riciclatore dovrà indicare i Kg di pallet che ha acquistato/venduto con fatture da/a ditte non consorziate.

Le diciture che dovranno riportare le fatture, affinché il dato venga considerato valido, sono le seguenti:

“PP MACINATO DA PALLET CO.N.I.P.”, “HDPE MACINATO DA PALLET CO.N.I.P.”, “PP GRANULO DA PALLET CO.N.I.P.”, “HDPE GRANULO DA PALLET CO.N.I.P.”,

Il contributo su tali quantitativi verrà corrisposto da CO.N.I.P.

Si precisa che, ai fini della compilazione della scheda “Raccolta”, si considerano valide solo le quantità di pallet in plastica o macinato di pallet raccolti/acquistati sul territorio nazionale.

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

IMPORTAZIONE

Gli imballaggi importati dall'estero sia UE che extra UE ricadono interamente nella legislazione italiana. Pertanto gli importatori dovranno aderire ai sistemi riconosciuti in Italia. Il CO.N.I.P., in base allo statuto ha assimilato la figura degli importatori a quella dei produttori poiché nel momento in cui immettono sul mercato imballaggi rigidi debbono partecipare ai costi di recupero degli stessi. Per tutte le informazioni relative alla adesione al Consorzio si rimanda alla parte SESTA.

ESPORTAZIONE

Gli imballaggi rigidi che vengono esportati non sono soggetti a contributo al recupero CO.N.I.P. L'esenzione si applica in maniera diversa a seconda che il soggetto che esporta è un produttore o un utilizzatore. Più precisamente:

- a. PRODUTTORE che esporta imballaggi vuoti.
- b. UTILIZZATORE che esporta imballaggi pieni.

Nel caso in cui il PRODUTTORE esporta imballaggi vuoti, questi sulla fattura di vendita non applicherà il contributo al recupero CO.N.I.P.

In fase di dichiarazione trimestrale, il PRODUTTORE indicherà nella scheda rilevamento dati, nella sezione relativa all'esportazione, la quantità di imballaggi esportati. CO.N.I.P. sulla quantità di imballaggi esportati non effettuerà alcuna fattura, riservandosi di verificare la veridicità della dichiarazione in fase di controllo annuale.

Nel caso in cui è l'UTILIZZATORE che esporta imballaggi pieni, questi può richiedere il rimborso del contributo al recupero CO.N.I.P. versato al produttore, solo attraverso la procedura ORDINARIA (" ex-post").

PROCEDURA ORDINARIA “ex post”

L'utilizzatore NON CONSORZIATO CO.N.I.P., che durante l'anno ha acquistato imballaggi rigidi assoggettati al contributo al recupero CO.N.I.P. e li ha successivamente esportati, può richiedere il rimborso del contributo al produttore suo fornitore attraverso il modulo MOD.1

Se invece l'utilizzatore è CONSORZIATO CO.N.I.P. può chiedere il rimborso direttamente al consorzio, utilizzando sempre il modulo MOD.1

Il rimborso avverrà nel seguente modo:

- nel caso in cui l'utilizzatore NON E' CONSORZIATO CO.N.I.P., invierà al produttore suo fornitore il MOD.1 con tutta la documentazione richiesta. Il produttore, dal canto suo, invierà a CO.N.I.P. la richiesta di rimborso attraverso il MOD.2. CO.N.I.P., dopo aver verificato tutta la documentazione, emetterà nota di credito al produttore suo consorziato per il rimborso del contributo. Il produttore, a sua volta, emetterà nota di credito al suo cliente UTILIZZATORE con relativo rimborso del contributo sugli imballaggi esportati;
- nel caso in cui l'utilizzatore E' CONSORZIATO CO.N.I.P. richiederà il rimborso direttamente a CO.N.I.P. attraverso il MOD.1. CO.N.I.P. dopo aver verificato tutta la documentazione, emetterà nota di credito all'utilizzatore con relativo rimborso del contributo.

La richiesta di rimborso, deve essere inoltrata a CO.N.I.P. tramite fax o e-mail o raccomandata A.R. entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione.

Le richieste che perverranno oltre tale data non potranno essere accettate, come non verranno accettate le richieste mancanti della documentazione da allegare.

Il rimborso è previsto solo per un importo minimo di € 50,00 di contributo versato.

**MODULISTICA
IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE**

MOD. 1 richiesta di rimborso dell'utilizzatore

MOD. 2 richiesta di rimborso del produttore consorziato a CO.N.I.P.

MOD. 1 richiesta di rimborso dell'utilizzatore

Spett.le _____

**RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AL RUCUPERO CO.N.I.P.
a seguito di cessioni di imballaggi effettuate all'estero**

1

Ragione sociale _____

produttore utilizzatore altro

Indirizzo _____

Partita IVA _____ Codice fiscale _____

Responsabile _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

2

**CHIEDE IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO CO.N.I.P. A SEGUITO DI CESSIONE
ALL'ESTERO DI**

3		
NOMINATIVO FORNITORE	KG IMBALLAGGI IN PLASTICA	

4

**KG _____ DI IMBALLAGGI IN PLASTICA ESPORTATI SULLE QUALI E' STATO PAGATO IL
CONTRIBUTO**

5

Allega inoltre modello dichiarazione IVA (Quadro VE-VF), elenco contenente la specifica dei quantitativi acquistati e venduti,
elenco contenente numero, data delle fatture e relative quantità sulle quali è stato pagato il contributo al recupero CO.N.I.P.,
copia dei DDT o fatture accompagnatorie di vendita

DATA

TIMBRO E FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MOD.1

QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

Vanno indicati per esteso i dati anagrafici richiesti

QUADRO 2 CAUSALE DEL RIMBORSO

Indicare l'anno nel quale è avvenuta l'esportazione

QUADRO 3 ELENCO FORNITORI E PESO DEGLI IMBALLAGGI ACQUISTATI

Indicare il nominativo del fornitore o dei fornitori dai quali sono stati acquistati imballaggi nell'anno solare precedente alla richiesta di rimborso ed il relativo peso espresso in Kg.

QUADRO 4 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Indicare la quantità espressa in Kg degli imballaggi esportati nell'anno solare precedente e sui quali è stato pagato il contributo al recupero CO.N.I.P.

Si ricorda che il rimborso è previsto per un importo minimo di € 50,00.

Successivamente alla richiesta di rimborso, il CO.N.I.P. emetterà nota di credito al suo consorziato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. **modello dichiarazione IVA (quadri VE e VF)** o altro prospetto della dichiarazione IVA da cui risultino i valori delle esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso.

Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro la data del 31 gennaio, l'utilizzatore o produttore potrà allegare un'autocertificazione da cui risultino i dati relativi all'esportazione, allegando copia degli elenchi dei modelli Intrastat e bolle doganali, in attesa dei quadri VE e VF;

2. **elenco** relativo sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui l'utilizzatore indica le tipologie di pallet acquistati, le unità ed il peso unitario.

- ES. DI COMPILAZIONE - ELENCO IMBALLAGGI ACQUISTATI

Imballaggi	misure	unità	Peso unitario (Kg)	a perdere	a rendere
pallet	60X40X13	10	1,350		

ES. DI COMPILAZIONE - ELENCO IMBALLAGGI VENDUTI –

Imballaggi	misure	unità	Peso unitario (Kg)	a perdere	a rendere
pallet	60X40X13	10	1,350		

Elenco delle fatture d'acquisto contenente il nominativo del fornitore, il numero e la data della fattura di acquisto, la quantità di imballaggi acquistati e il relativo contributo pagato.

ES. DI COMPILAZIONE – ELENCO FATTURE ACQUISTO –

Fornitore	N. Fattura	Kg acquistati	Contributo versato (€)
XXXXXXXX	1250 del 01.02.11	1.250	25,00
XXXXXXXX	1978 del 23.04.11	2.850	57,00

Copia dei DDT o delle fatture accompagnatorie di vendita degli imballaggi sui quali è stato versato il contributo al recupero CO.N.I.P.

MOD. 2 richiesta di rimborso del produttore consorziato a CO.N.I.P.

Spett.le CO.N.I.P.
C.so Garibaldi, 70
06024 Gubbio (PG)

**RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO CO.N.I.P.
a seguito di cessioni di imballaggi successivamente esportati**

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante
dell'azienda _____ con sede in _____ via

a seguito della richiesta di rimborso con Mod.1 da parte del proprio
cliente _____ che si allega in copia con annessa tutta la documentazione
da voi richiesta

CHIEDE

il rimborso del contributo al recupero CO.N.I.P. per € _____

DATA

FIRMA



PARTE DECIMA

CONTROLLI E SANZIONI

CONTROLLI E SANZIONI

CONTROLLI

Lo Statuto del Consorzio dispone che «*i consorziati sono ... obbligati a: sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati*» (cfr. art. 6.3.d).

Pertanto:

- ciascun consorziato è obbligato a sottostare ai controlli;
- i controlli potranno avere ad oggetto l'acquisizione dei dati, in possesso di ciascun consorziato, relativi agli obblighi consortili;
- fine dei controlli è esclusivamente quello di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;
- le modalità dei controlli salvaguarderanno la riservatezza dei dati acquisiti.

Entrando più nello specifico, tenuto conto di quanto previsto sia nello Statuto che nel Regolamento in materia di obblighi e controlli, può affermarsi che i controlli potranno riguardare:

> la verifica dei requisiti per l'ammissione e la permanenza nel Consorzio e nell'ambito della specifica categoria di appartenenza. A tal fine il verificatore incaricato dal Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi. È facoltà del Consorzio inviare al Consorzio, in formato elettronico, i relativi duplicati informatici. (tale accertamento deve ritenersi collegato all'obbligo del Consorzio di comunicare, all'atto dell'iscrizione, il possesso dei requisiti per l'iscrizione al Consorzio, nonché alla facoltà del C.d.A. di verificare la sussistenza di detti requisiti, di inquadrare il Consorzio in una delle categorie di cui all'art.4 e di deliberare la decadenza del Consorzio che abbia perduto i requisiti di ammissione);

>la verifica dei dati concernenti i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato raccolti e/o riciclati e i quantitativi di materiali ceduti in conto lavorazione. A tal fine il verificatore incaricato dal Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati, pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi. È facoltà del Consorzio inviare al Consorzio, in formato elettronico, i relativi duplicati informatici. (tale accertamento deve ritenersi collegato agli obblighi in materia di versamento delle quote di partecipazione e dei contributi annui, commisurati ai quantitativi suddetti);

In ogni caso, il verificatore dovrà estrarre documenti a campione per il trimestre oggetto d'accertamento, indicativi del dato complessivo di immesso, raccolta e riciclo)

>la corrispondenza di ogni altro dato oggetto delle comunicazioni obbligatorie che il Consorzio è tenuto ad inviare al Consorzio;

3. Quanto ai destinatari ed ai tempi dei controlli, gli stessi potranno avere carattere generale e riguardare tutti

i Consorziati, ovvero carattere particolare e riguardare uno o più Consorziati. Potranno essere disposti con cadenza periodica avuto riguardo ai dati da comunicare annualmente, ovvero una volta tanto con riferimento a specifiche esigenze di accertamento.

4. Quanto alle modalità, il C.d.A. potrà:

* richiedere al Consorziato di fornire chiarimenti ed informazioni scritte, nonché di esibire documenti contabili ed amministrativi (fatture di acquisto e vendita, registro Iva acquisti e vendita, DdT, formulari, registri di carico e scarico);

* incaricare dipendenti del Consorzio, ovvero terze persone, di effettuare accessi presso la sede del Consorziato al fine di eseguire i controlli ed acquisire le relative informazioni.

5. Qualunque sia la modalità seguita (richiesta informazioni-documenti ovvero ispezione), il CdA dovrà tenere ben presenti i limiti posti dallo Statuto e, prima ancora dalla Legge, a garanzia della riservatezza dei dati del Consorziato. Per parte sua, il consorziato non potrà rifiutare né ostacolare l'attività di ispezione o l'esibizione dei documenti richiesti.

Nel caso in cui un Consorziato non rispetti le modalità e i termini di di verifica approvate dal CdA, dovrà sostenere le spese delle successive verifiche, nella misura determinata dal CdA con apposita deliberazione.

6. Tutti i dati raccolti dovranno essere, dunque, trattati esclusivamente da persone a ciò espressamente incaricate, con assoluto divieto di comunicazione a terzi. I documenti contenenti i dati dovranno essere custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Dovrà essere osservato il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del Consorziato e far valere i conseguenti diritti ed azioni spettanti al Consorzio; potranno inoltre essere comunicati alle Autorità competenti in materia, ai professionisti incaricati della tutela dei diritti e legittimi interessi del Consorzio ed agli organi del Consorzio nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e di esclusione conseguenti e, in forma aggregata, nell'ambito del rendiconto annuale. Dovrà prevedersi la distruzione dei documenti e dati raccolti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione e che ne consente il trattamento.

SANZIONI PER INADEMPIENZE STATUTARIE

Statuto

Art. 7 comma 1 *“In caso di inadempimento da parte dei consorziati degli obblighi nascenti dal presente Statuto, dai regolamenti e deliberazioni adottate dal Consorzio e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, determinerà l'applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione di sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità dell'infrazione, alla presenza di eventuali precedenti ed alle condizioni economiche dell'autore”.*

Art. 9 comma 1 *“Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.”*

Art. 9 comma 2 *“L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso con il pagamento delle quote associative e dei contributi annui, che contravvenga a deliberati legittimamente assunti dagli organi consortili, più in generale che compia atti di inadempimento gravi nei confronti degli obblighi assunti con l'adesione al Consorzio; l'esclusione ha effetto immediato, e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.”*

Regolamento consortile

Art. 10 bis

(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute al Consorzio a titolo di contributi e a qualsiasi altro titolo, il Consorziato è ritenuto in mora senza necessità di alcuna formale comunicazione e sarà tenuto a versare al Consorzio interessi di mora calcolati al relativo tasso di seguito indicato:

- a) Euribor a 3 (tre) mesi lettera base 360 maggiorato di 3 punti, pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore” nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l'inizio di ogni mese di applicazione, con arrotondamento massimo allo 0,05 superiore, per versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla data di scadenza, con un minimo di € 20 (venti);
- b) Euribor a 3 (tre) mesi lettera base 360 maggiorato di 7 (sette) punti, pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore” nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti l'inizio di ogni mese di applicazione, con arrotondamento massimo allo 0,05 superiore, per versamenti eseguiti oltre 30 giorni dalla data di scadenza, con un minimo di € 20 (venti);

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione, la riduzione o la non applicazione degli interessi di mora nell'ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento sia determinato dal verificarsi di avvenimenti straordinari e/o imprevedibili, adeguatamente documentati. Per le stesse ragioni, il Consiglio di Amministrazione potrà accordare dilazioni per il pagamento delle somme dovute, applicando interessi corrispettivi pari al tasso legale.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Il Direttore Generale, con l'ausilio del personale del Consorzio, accerta le infrazioni che risultano dalle violazioni degli obblighi consortili e ne dà comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.

2. Contestualmente, il Consorzio, per tramite del suo Direttore Generale, invierà al Consorziato una contestazione scritta invitandolo a fornire chiarimenti in merito, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, mediante la presentazione di una memoria difensiva, allegando eventuali documenti. L'atto di contestazione e la risposta del Consorziato verranno, poi, sottoposti, alle valutazioni della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Un estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione contenente la decisione presa e l'eventuale sanzione irrogata, verrà comunicato al trasgressore a mezzo posta raccomandata o PEC, con la indicazione dei termini di pagamento e delle riduzioni cui potrà beneficiare.

3. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti condotte:

- h) omesso pagamento dei contributi e di ogni altra somma dovuta dai Consorziati al Consorzio (il pagamento si ha per omesso decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza della relativa obbligazione);
- i) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;
- j) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
- k) ostacolo di qualsiasi natura alle attività di controllo predisposte dal Consorzio ai fini della verifica delle dichiarazioni e della determinazione dei contributi;
- l) fraudolenta comunicazione di dati e notizie finalizzata a conseguire benefici non dovuti, quali la dilazione nel pagamento dei contributi.
- m) ogni altra violazione degli obblighi posti a carico dei Consorziati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate;
- n) ogni altra azione e/o omissione che incida sul rapporto di fiducia, sulla trasparenza dei dati e sulla correttezza d'operato dei Consorziati.

4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:

- a) per le violazioni di cui alla precedente lettera a), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1

(uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme non pagate, con un minimo di € 100,00 (cento) (detta sanzione si aggiunge agli interessi moratori, comunque dovuti);

b) per le violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate per l'immesso o come dichiarate in misura maggiore per la raccolta e riciclo, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);

c) per le violazioni di cui alla precedente lettera e), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);

d) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro).

5. Le sanzioni saranno applicate a carico del trasgressore e di ogni altro Consorziato che abbia con esso cooperato o che abbia favorito la commissione dell'infrazione o che ne abbiano tratto indebito vantaggio. Responsabile in solido con il Consorziato trasgressore è ritenuto il legale rappresentante dello stesso.

6. La misura della sanzione pecuniaria da irrogare sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, tenendo conto della natura e gravità dell'infrazione, della durata del ritardo, dell'esistenza di precedenti, delle dimensioni dell'impresa consorziata e delle sue condizioni economiche.

7. Le sanzioni pecuniarie irrogate dal Consiglio di Amministrazione sono così ridotte:

*nella misura di $\frac{1}{2}$ se il pagamento è eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

*nella misura di $\frac{1}{4}$ se il pagamento è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

Al contrario, se il Consorziato non provvede al pagamento dei contributi, degli interessi e delle sanzioni irrogate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione, il Consiglio di Amministrazione ne delibererà l'esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 2 dello Statuto, fermo l'obbligo del Consorziato escluso di pagare tutti gli importi dovuti a tali titoli. Inoltre sarà obbligo da parte degli uffici di comunicare a CONAI l'esclusione del Consorziato con l'obbligo dello stesso di versare il contributo ambientale a CONAI.

8. alcuna sanzione si applica nei confronti dei consorziati che prima dell'inizio dei controlli da parte del Consorzio autodenuncino l'infrazione commessa, dichiarino e liquidino i contributi e le somme omesse e provvedono, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al versamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi di mora come previsti nel presente Regolamento. Nel caso in cui l'autodenuncia risulti infedele, si farà, tuttavia, applicazione delle sanzioni previste al precedente punto 4), nella misura massima.



CONIP

consorzio nazionale imballaggi plastica

C.so Garibaldi n. 70 - 06024 Gubbio (PG)

Tel. 075 92767 02 - Fax 075 9274175

e-mail: info@conip.it www.conip.org